

DETERMINAZIONE 02 OTTOBRE 2026 *DSME* 5/2026

Modalità operative relative alla pubblicazione dell'elenco delle controparti commerciali che hanno aderito all'iniziativa di erogazione del contributo volontario di cui al decreto-legge 21/26, articolo 1, comma 2 e definizione del testo dell'attestazione rilasciata da Acquirente Unico S.p.A. ai sensi della deliberazione 238/2026/R/eel

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI DI SISTEMA E
MONITORAGGIO ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER
ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il 02 ottobre 2026

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 10 aprile 2026, n. 49;
- il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 “Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché 1 disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico”, (di seguito: decreto-legge 21/26);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com e, in particolare, l'Allegato A, recante “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com, recante “Approvazione del regolamento di funzionamento del Sistema Informativo Integrato aggiornato”;
- la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2026, 238/2026/R/eel

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 21/26, all'articolo 1, comma 2, ha disposto che, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, i venditori di energia elettrica possano riconoscere ai propri clienti domestici residenti, che non siano titolari del bonus sociale e con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro, un contributo straordinario a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica (di seguito: contributo volontario);
- il succitato articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21/26 inoltre, specifica che il contributo volontario possa essere erogato purché i consumi del bimestre di cui sopra, definito per la valorizzazione economica del contributo volontario, non

- siano superiori a 0,5 MWh e i consumi registrati nei dodici mesi antecedenti al termine del medesimo bimestre risultino inferiori a 3 MWh;
- ai fini della corretta erogazione del contributo volontario, il decreto-legge 21/26, all'articolo 1, comma 2, specifica che tale contributo debba essere applicato come sconto sulle condizioni contrattuali applicate dalla controparte commerciale titolare delle forniture nel bimestre gennaio-febbraio dell'anno di riferimento 2026 e/o 2027 (o successivo per le forniture non attive al 1° gennaio del medesimo anno) nelle bollette relative ai consumi del quinto mese successivo al medesimo bimestre, individuato nel mese di luglio, con riferimento ai punti di prelievo attivi alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento;
 - il decreto-legge 21/26, all'articolo 1, comma 3, prevede che alle controparti commerciali che aderiscono all'erogazione del contributo volontario venga rilasciata un'attestazione che possa essere utilizzata anche a fini commerciali (di seguito: attestazione di erogazione di contributo volontario, o attestazione ECV);
 - infine, il decreto-legge 21/26, all'articolo 1, comma 3 prevede che l'Autorità monitori nel biennio 2026-2027 l'applicazione delle disposizioni relative al contributo volontario, nonché al rilascio delle attestazioni relative alle adesioni dei venditori.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 238/2026/R/eel, l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21/26 con l'obiettivo di promuovere la trasparenza delle informazioni e la tutela dei consumatori e a tal fine ha definito:
 - a) le modalità applicative per l'erogazione del contributo volontario per i clienti domestici residenti che non siano titolari del bonus sociale e con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro;
 - b) le modalità di rilascio delle attestazioni per le controparti commerciali che aderiscono all'erogazione del contributo volontario e le forme di pubblicazione delle stesse sul portale istituzionale dell'Autorità;
- in particolare, nella medesima deliberazione 238/2026/R/eel, con riferimento alle modalità applicative di cui alla lettera b), l'Autorità ha previsto che:
 - in esito alla procedura di adesione, Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: AU) rilasci alla controparte commerciale aderente la relativa attestazione ECV;
 - a conclusione del processo di adesione, al fine di promuovere la trasparenza delle informazioni e la tutela dei consumatori, AU predisponga un elenco delle controparti commerciali che aderiscono all'erogazione del contributo volontario e lo trasmetta all'Autorità, ai fini della pubblicazione;
 - per esigenze di semplificazione e celerità, il rinvio a successiva determinazione degli Uffici dell'Autorità la definizione del testo

dell'attestazione ECV, nonché l'individuazione degli aspetti di dettaglio per la pubblicazione dell'elenco;

- l'Autorità, servendosi delle informazioni raccolte mediante il SII e anche attraverso l'introduzione di appositi obblighi informativi in capo alle controparti commerciali aderenti, effettui un attento monitoraggio sull'effettiva applicazione del contributo volontario nel biennio 2026-2027, nonché sul corretto rilascio e utilizzo delle attestazioni ECV, potendo quindi disporre (fatti salvi gli ordinari poteri di enforcement previsti dall'articolo 2, comma 20, della legge 481/95) la revoca immediata dell'attestazione medesima e la cancellazione dall'elenco in caso di accertate irregolarità, ma anche la sospensione temporanea delle stesse nelle more di tali accertamenti o nel caso si rendano comunque opportuni approfondimenti;
- le controparti commerciali che utilizzino l'attestazione ECV nella fase di commercializzazione delle offerte debbano operare con la massima diligenza e secondo buona fede nei confronti dei clienti finali, assicurando, in ogni caso, il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di completezza nella trasmissione delle informazioni nonché degli obblighi informativi inerenti alla fase precontrattuale, come previsti dal Codice di condotta commerciale.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che AU predisponga nel proprio sito web una pagina dedicata in cui sia presente, anche in versione scaricabile, l'elenco delle controparti commerciali a cui è stata rilasciata l'adesione, per ciascun anno di validità del contributo, con indicazione del segmento di mercato di adesione;
- prevedere che nel sito web istituzionale dell'Autorità, nell'area per il consumatore, all'interno di un box denominato "Contributo volontario 2026 – 2027" sia pubblicato un link di accesso alla suddetta pagina;
- prevedere che l'adesione rilasciata da AU a ciascun soggetto aderente contenga il seguente testo:

“Il Gestore del SII attesta che la controparte commerciale XXX ha aderito, per l'anno 2026, al meccanismo di erogazione del contributo volontario previsto dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, nei confronti dei clienti serviti nel [segmenti di mercato].”

DETERMINA

1. di dare mandato ad Acquirente Unico S.p.A. di predisporre nel proprio sito web una pagina dedicata in cui sia presente, anche in versione scaricabile, l'elenco delle controparti commerciali a cui è stata rilasciata l'adesione, per ciascun anno di validità del contributo, con indicazione del segmento di mercato di adesione;

2. di pubblicare nel sito web istituzionale dell’Autorità, nell’area per il consumatore, all’interno di un box denominato “*Contributo volontario 2026 – 2027*” un link di accesso alla pagina web predisposta da AU ai sensi del precedente punto 1.;
3. che l’adesione al contributo volontario, rilasciata da AU alle controparti commerciali che hanno completato la procedura contenga il seguente testo:

“Il Gestore del SII attesta che la controparte commerciale XXX ha aderito, per l’anno 2026, al meccanismo di erogazione del contributo volontario previsto dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, nei confronti dei clienti serviti nel [segmenti di mercato].”

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

Milano, 02 ottobre 2026

IL DIRETTORE
Vincenzo Di Rienzo

Vincenzo Di
Rienzo
02.10.2026
11:36:44
GMT+02:00

